



Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
ROMA

PEC: cress@pec.minambiente.it

OGGETTO: procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS relativa al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee - PiTESAI * codice procedura n. 5823 * osservazioni ai sensi di legge

La transizione energetica sostenibile è di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l'Italia ha adottato aderendo ai principali indirizzi internazionali anche e soprattutto con riferimento alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che individua gli obiettivi energetici verso il processo di decarbonizzazione.

Il PiTESAI, introdotto con la Legge 11 febbraio 2019 n.12, è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel perseguimento dell'obiettivo di una transizione ecologica sostenibile che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la decarbonizzazione entro il 2050.

Dalla consultazione degli atti e dei documenti facenti parte del carteggio della procedura (rapporto ambientale preliminare, rapporto ambientale, allegati allo stesso, proposta di piano) sortisce la previsione del rilascio di nuovi ed ulteriori permessi.

La proposta di PIANO risulta carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio.

La rilevanza del tema dal punto di vista degli impatti ambientali implica la necessità di una sua adeguata trattazione, con la descrizione dettagliata delle acque di produzione petrolifera (acque di strato e acque di processo): nella caratterizzazione della componente, oltre alle acque di strato,

occorre fare riferimento anche alle acque di produzione (costituite da acque di strato e acque di processo), in considerazione del fatto che le acque di processo sono spesso associate alle acque di strato.


Il PIANO non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa: premessa infatti la coerenza e l'appropriatezza del vincolo assoluto in parola rispetto alle finalità del PIANO, non si può fare a meno di evidenziare che tale esigenza non risulta appagata dal semplice richiamo a << vincoli normativi già in atto nella terraferma>> [cfr. paragrafo 1.3.1 della proposta di PIANO].

Si ritiene che le attività oggetto del PiTESAI non siano compatibili con le misure di conservazione delle aree individuate ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat", finalizzata a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, nonché della Direttiva Comunitaria n. 79/409 CEE Uccelli, finalizzata a garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, nonché di tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i "vincoli relativi".

Pertanto, si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di assoluta non idoneità ai fini del PiTESAI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Della Vecchia



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Arch. Dario Dello Buono

